



AGENZIA PER IL TURISMO
“Abetone Pistoia Montagna Pistoiese”



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI DIVISE SCI ALPINO E SNOW BOARD PER I MAESTRI
DI SCI DELLA TOSCANA

Pistoia, li 24.07.2009

Il Direttore
Dr. Franco Belluomini

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto, ha per oggetto la fornitura di divise sci alpino e snow board per i maestri di sci della Toscana con le caratteristiche tecniche meglio descritte all'Art. 2 del presente Capitolato Speciale di appalto.

ART. 2 - QUANTITÀ, TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE TECNICHE

La fornitura minima prevista è di 160 divise complete per lo sci alpino oltre a 15 per lo snowboard con possibilità di integrare il numero delle divise nei successivi anni/mesi.

L'APT si riserva di affidare all'aggiudicatario la fornitura di un numero maggiore di divise rispetto al numero minimo sopra indicato, fino ad un massimo di 180, alle stesse condizioni risultanti dalla gara.

Il materiale utilizzato per le divise dovrà rispondere alle esigenze particolari che i maestri di sci hanno, in riferimento alla lunga esposizione alle intemperie che debbono sopportare durante il lavoro.

Il materiale, conseguentemente, dovrà rispondere a particolari requisiti quali: resistenza, durata, tenuta del colore, impermeabilità e traspirazione, che dovranno essere mantenuti per almeno tre anni d'uso.

La divisa dovrà essere composta da una giacca e un paio di pantaloni in alternativa da sci o da snowboard che dovranno avere i seguenti requisiti:

Impermeabilità: dovrà essere garantita per minimo 20.000 mm di colonna d'acqua;

Traspirazione: dovranno essere garantite elevate prestazioni traspiranti i cui livelli minimi dovranno essere di 10.000 gr/m²/24h;

Calore: dovrà mantenere il calore ed allo stesso tempo dovrà essere leggera;

Libertà di movimento: dovrà consentire la massima libertà di movimento;

Colore: dovrà essere rosso (Colore della Regione toscana) con inserti bianchi e, tali abbinamenti di colore riferiti al modello specifico offerto, unitamente alla divisa prescelta, non potranno essere messi in vendita nella rete commerciale ma dovranno essere riservati ai "Maestri sci della Toscana".

Il pantalone per lo sci alpino dovrà essere con bretelle.

Oltre ai capi sopra descritti farà parte della divisa una felpa sottogiacca (wind stopper) che dovrà avere taglia e colori simili alle divise con la ripetizione dei loghi/stemmi e ricami riportati sulle stesse, e dovrà essere di ottima qualità e fattura.

Tutti i capi sopra descritti dovranno riportare il logo della scuola, il nome del maestro, il logo della Regione Toscana oltre ad uno spazio aggiuntivo per eventuali altre indicazioni. Sono esclusi sponsor se non il nome della ditta produttrice.

La definizione di alcuni particolari quali inserimento di velcri e stemmi, loghi e ricami saranno definiti al momento dell'inoltro dell'ordine.

Le misure delle divise dovranno essere prese a cura della ditta fornitrice.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo stimato dell'appalto è di € 84.000,00 oltre IVA.

La gara verrà esperita con procedura aperta, ai sensi degli Artt. 54 e 55, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del citato D. Lgs. 163/2006.

L'offerta economica dovrà essere formulata sul prezzo unitario di ciascuna divisa (comprensiva di giacca, pantalone e felpa sottogiacca) € 480,00 oltre IVA.

4. TEMPI E MODALITA' DELLA FORNITURA COLLAUDO

4.1 La fornitura, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell'Art. 2, dovrà essere conforme dal punto di vista quantitativo e qualitativo, alle normative vigenti in materia e alle eventuali modifiche di legge che potranno intervenire nel corso della fornitura, in relazione all'uso cui è destinata.

La qualità e quantità della merce saranno accertate da personale incaricato dalla Ditta aggiudicataria in contraddittorio con un Rappresentante dell'Ente.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non solleva l'Appaltatore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente capitolato e agli altri offerti in sede di gara.

4.2 Il fornitore si obbliga ad effettuare la consegna dell'oggetto della fornitura entro e non oltre il **31/01/2010**.

La consegna deve essere effettuata nel luogo definito sul buono d'ordine, accompagnata da apposito verbale compilato dal fornitore contenente:

- la data di consegna;
- i riferimenti del contratto di appalto o *dell'ordine*;
- la specificazione della fornitura consegnata e, se del caso, la ripartizione in colli;

4.3 Entro **10** giorni dalla consegna sarà effettuato il collaudo definitivo della fornitura consistente in un controllo sia qualitativo che quantitativo, a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto o suo delegato.

Al riguardo l'Amministrazione committente potrà:

- a) ordinare il ritiro del materiale consegnato non conforme al contratto di appalto entro i termini specificati nell'aggiudicazione;
- b) ordinare la sostituzione con forniture conformi ed appropriate entro **10** giorni. L'appaltatore deve provvedere, se possibile, a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, il committente ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e di rivalersi sull'appaltatore stesso per tutte le spese ad esse conseguenti o inerenti ovvero di detrarre tali spese dalle somme a cui il fornitore ha o avrà diritto.

A seguito della sostituzione della merce non conforme, sarà redatto un ulteriore verbale di collaudo definitivo.

5. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

5.1 L'impresa aggiudicataria provvede alla consegna con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento.

L'imballaggio e il trasporto delle forniture (compresi eventuali permessi di importazione e sdoganamento), si intendono ricompresi nel prezzo offerto e pertanto sono eseguiti a cura e spese del fornitore.

5.2 L'Impresa assume, a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del personale dalla stessa utilizza per l'esecuzione della fornitura nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale alle persone ed alle cose dell'APT.

5.3 L'Impresa di obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5.4 L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria

e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5.5 L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5.6 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il prezzo della fornitura, al netto dell'IVA, è quello offerto dall'appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 30 gg dall'avvenuto collaudo definitivo o, se successiva, dalla presentazione della fattura, tramite bonifico bancario, previa verifica con interrogazione telematica rivolta ad Equitalia S.p.A. della sussistenza di cause di morosità ai sensi dell'Art.48 bis del D.P.R. 602/1973 (disposizioni relative ai pagamenti di importo superiore a € 10.000,00) e previa verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e assicurativi risultante dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25/9/2002 n. 210 convertito in Legge n. 266/2002 e successive modifiche.

Il fornitore mantiene valida l'offerta per 180 gg. dalla sua presentazione.

7. GARANZIE

7.1 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo presunto totale della fornitura indicato nel bando, cioè pari ad € 1.680,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'Art. 75 co. 8 del citato T.U degli Appalti.

7.2 GARANZIA DI ESECUZIONE

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale come previsto dall'Art.113 co. 1 del citato T.U degli Appalti.

In caso di aggiudicazione ad un prezzo rapportabile ad un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta, di cui al precedente comma 1, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di esecuzione potrà essere svincolata ai sensi dell'Art. 113 co.3 del citato T.U degli Appalti.

7.3 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi degli art. 40 co. 7 e art. 75 co. 7 del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fidejussoria, sono ridotti del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI, RISOLUZIONE

In caso di mancato rispetto del termine di consegna è previsto il pagamento di una penale quantificata in € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo previsto all'Art. 4.

Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, ovvero qualora i ritardi di consegna superino i 30 giorni, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, con escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali.
2. il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti di cui all'Art. 135 del D.Lgs. 163/2006.
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché il fornitore non ricostituisca la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- per le aziende tenute all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del D.Lgs 626/94 e s.m.i., per mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e

del medico competente di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) e d) D.Lgs 626/94 nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto, previa diffida alla regolarizzazione;

- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c.;
- le gravi e ripetute violazioni delle misure attinenti alla sicurezza dei lavoratori accertate in contraddittorio fra la stazione appaltante e l'appaltatore;
- il mancato rispetto dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione.
- Nel caso di reiterato mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, e dalle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di risoluzione per colpa del fornitore, l'Amministrazione committente è liberata da ogni obbligo di custodia della eventuale merce già fornita e può depositarla a spese del fornitore, in un locale di pubblico deposito o altro locale idoneo.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

9. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Pistoia. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

10. CESSIONE DEL CREDITO - CESSIONE DEL CONTRATTO

La APT non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura. E' fatto divieto di cessione totale e/o parziale del contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso, la perdita della cauzione definitiva, nonché il risarcimento di ogni danno conseguente. I suddetti provvedimenti saranno adottati da questa Amministrazione con semplice atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

11. DISCIPLINA CONTRATTUALE

La stipulazione del contratto, nella forma di scrittura privata, con il soggetto aggiudicatario dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata da parte dell'amministrazione appaltante nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 co. 9 e 10 del D.Lgs. 163/2006.

Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo etc.) sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dalla APT, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula del contratto di appalto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta. È facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento dell'appalto mediante le procedure di cui al Codice Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006).

12. SUBAPPALTO

Il subappalto nel settore degli appalti pubblici di forniture è disciplinato, come previsto dall'art. 118 del Decreto Leg. vo n. 163/06 e del D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in legge L. 248 del 04/08/2006.

13. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003

In ottemperanza al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati raccolti in occasione della gara d'appalto di cui al presente Capitolato, verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della stessa.
Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003.

14. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 163/2006 sia per quanto riguarda le ipotesi di differimento (co.2) sia per quanto riguarda le ipotesi di esclusione (co. 5 e co. 6).

15. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006 s.m.i., L.Reg. Tosc. 38/2007 e s.m.i., le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.